

**Schema di convenzione tra la Regione Lombardia e la Regione Veneto per il riuso dei software MyPay e My Pivot della Regione Veneto e per la realizzazione e gestione di sistemi innovativi per gli enti locali.**

TRA

La Regione Lombardia (amministrazione riusante), con sede in Milano, in a Piazza Città di Lombardia, C.F. 80050050154, nella persona di .....

E

La Regione Veneto (amministrazione concedente), con sede in Venezia – Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, nella persona di .....

(congiuntamente indicati “le Parti”)

**VISTI**

- l’articolo 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), aggiornato dall’articolo 15 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 che stabilisce che tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico;
- l’articolo 25, primo comma, della Legge 24 novembre 2000, n. 340, recante “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999”, il quale prescrive che “le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze”;
- l’articolo 26, comma 2, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”, il quale, al fine di “assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia” ha conferito al Ministro per l’innovazione e le tecnologie la competenza a stabilire “le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di cui essi dispongono, al fine di consentire il riuso previsto dall’articolo 25 della legge 340/2000”;
- la Direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003, concernente “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni”, la quale contiene prescrizioni per facilitare il riuso dei programmi informatici fra pubbliche amministrazioni;
- gli articoli 68, 69 e 70 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”, e s.m.i. i quali prescrivono una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico preliminarmente a qualunque acquisto informatico, ed indicano

esplicitamente il riuso come soluzione da prendere in considerazione ai fini di tale valutazione, istituendo contestualmente la Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili con l'obbligo di consultazione della stessa in via preventiva all'acquisizione di programmi applicativi;

- l'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, recante "Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005)" il quale indica esplicitamente "il riuso, previo adattamento ed estensione alle esigenze di più amministrazioni, di applicazioni informatiche esistenti di proprietà di pubbliche amministrazioni" fra le misure con le quali perseguire l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica e miglioramento dell'efficienza operativa delle PA;
- l'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2010 – Regolamento recante "Norme di organizzazione, funzionamento e ordinamento del personale di DigitPA";
- l'articolo 52 bis della Legge Regionale n.7/2012, che sancisce la promozione del riuso di programmi informatici nella disponibilità delle PA;

### **CONSIDERATO CHE**

- le Parti intendono con questa convenzione collaborare per la progettazione e lo sviluppo di iniziative di digitalizzazione di processi e procedure, per la razionalizzazione dei costi dell'innovazione e per il miglioramento della qualità dei servizi erogati, in particolare in tema di pagamenti elettronici;
- l'amministrazione concedente è titolare dei software denominati MyPay e MyPivot (di seguito, il "Programma");
- il Programma di cui sopra – in osservanza delle norme vigenti in materia – è stato sviluppato e creato appositamente per soddisfare le specifiche esigenze funzionali dell'amministrazione concedente, che ne ha acquisito il diritto di proprietà e di sfruttamento economico;
- stante l'opportunità, prevista dalla normativa vigente, di usufruire per le proprie esigenze di programmi applicativi sviluppati da altre pubbliche amministrazioni, l'amministrazione riusante ha richiesto all'amministrazione concedente di prendere visione di detto Programma;
- l'amministrazione riusante, a seguito delle verifiche effettuate, ha ritenuto conveniente utilizzare detto Programma per il soddisfacimento delle proprie esigenze di automazione, pur tenendo conto delle possibili personalizzazioni, ed ha pertanto richiesto all'amministrazione concedente di poter utilizzare il Programma in parola;
- l'amministrazione concedente, alla luce delle norme sopra richiamate e delle finalità dalle stesse perseguite, ha accolto la richiesta come sopra formulata;
- l'Agenzia per l'Italia Digitale promuove e supporta modelli collaborativi tra le Amministrazioni per il riuso e lo sviluppo condiviso di soluzioni di pagamento elettronico;

*tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue*

## **Art. 1**

### **OGGETTO**

La presente convenzione ha ad oggetto:

- la condivisione di esperienze e soluzioni finalizzate alla realizzazione, allo sviluppo e alla gestione di sistemi informativi innovativi per i rispettivi territori regionali;
- la concessione da parte di Regione Veneto a Regione Lombardia, a tempo indeterminato e a titolo gratuito e non esclusivo, del diritto di utilizzare, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e con le modalità di seguito indicate, il Programma in formato sorgente, completo della relativa documentazione.

## **Art. 2**

### **CABINA DI REGIA TECNICA**

Ai fini dell'attuazione della presente convenzione, le Parti costituiscono una cabina di regia tecnica composta da propri rappresentanti in numero paritario.

La cabina di regia tiene informata l'Agenzia per l'Italia Digitale delle attività realizzate in attuazione della presente convenzione e collabora allo sviluppo di iniziative a carattere nazionale e interregionale.

## **Art. 3**

### **CONSEGNA ED INSTALLAZIONE DEI CODICI**

Il Programma in formato sorgente e la relativa documentazione sono consegnati all'amministrazione riusante in formato elettronico contestualmente alla firma del presente atto.

L'amministrazione riusante, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, accusa ricevuta di detta consegna.

Il Programma verrà installato a cura e spese dell'amministrazione riusante.

#### **Art. 4**

### **TITOLARITÀ DEL PROGRAMMA**

Salvo quanto pattuito con il presente atto, i diritti di proprietà, di utilizzazione e di sfruttamento economico del Programma descritto nei suoi componenti nel citato allegato “A”, rimangono in via esclusiva in capo all’amministrazione concedente.

#### **Art. 5**

### **BREVETTI, DIRITTI DI AUTORE, PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

L’amministrazione concedente garantisce che il programma, sviluppato da Regione Veneto, ed i relativi codici sorgenti, sono di propria esclusiva proprietà e che il perfezionamento del presente atto non costituisce violazione di diritti di titolarità di terzi.

Pertanto, l’amministrazione concedente manleva e tiene indenne l’amministrazione riusante da ogni responsabilità nel caso in cui venga promossa un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti d’autore, di marchio e/o di brevetti italiani e stranieri sul Programma come descritto nel citato allegato “A”.

L’amministrazione riusante prende atto che il Programma è protetto da diritto d'autore e dagli altri diritti di privativa applicabili alla fattispecie.

#### **Art. 6**

### **RESPONSABILITÀ**

L’amministrazione riusante dichiara – in esito alle verifiche effettuate sotto il profilo tecnico, funzionale-organizzativo ed economico – di:

- ben conoscere il Programma, i codici sorgente e le relative specifiche tecniche e funzionali;
- ritenere, sulla base di tali verifiche, detti programmi e codici idonei a soddisfare le proprie esigenze, anche tenuto conto delle personalizzazioni che si potranno rendere necessarie.

L’amministrazione riusante solleva l’amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità per eventuali danni - diretti e indiretti, materiali e immateriali - che la stessa amministrazione riusante, o i terzi, dovessero subire per l’utilizzo di quanto forma oggetto della presente convenzione.

L’amministrazione riusante assume ogni responsabilità in merito all’uso, alle modifiche, alle integrazioni, agli adattamenti dei programmi applicativi di cui all’allegato “A” al presente atto dalla stessa operati, anche in caso di violazione di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Pertanto, l’amministrazione riusante si obbliga a manlevare e tenere indenne l’amministrazione concedente anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse la responsabilità per i danni

verso terzi, le spese giudiziali e legali.

## **Art. 7**

### **GOVERNANCE DELL'AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL PROGRAMMA**

Qualora il codice del Programma sia perfezionato o integrato con ulteriori funzionalità a cura ed a spese di una delle parti, resta sin d'ora pattuito che dette modifiche saranno concesse in riuso all'altra parte ai sensi e per gli effetti della presente convenzione.

In particolare, le Parti si impegnano a sviluppare modifiche condividendo il codice.

Le Parti concordano di mantenere una sola release ufficiale condivisa del Programma, con l'obiettivo di beneficiare mutualmente dei rispettivi investimenti nella manutenzione correttiva ed evolutiva del software. Le nuove versioni e le eventuali manutenzioni correttive ed evolutive del Programma devono essere progettate e realizzate, partendo dalla versione condivisa del codice.

Le decisioni comuni sull'evoluzione del progetto di riuso per la condivisione delle modifiche, delle manutenzioni correttive ed evolutive e degli aspetti comuni di gestione saranno prese dalla cabina di regia tecnica di cui all'art 2.

La gestione tecnica dell'evoluzione del Programma viene demandata alla cabina di regia che definisce le strategie di rilascio e supervisiona lo sviluppo delle scelte tecniche.

L'amministrazione riusante, previo consenso dell'amministrazione concedente, potrà, nell'ottica delle finalità perseguite dalle norme indicate nelle premesse, stipulare con altre amministrazioni che ne abbiano fatto richiesta atti aventi ad oggetto la subconcessione del riuso dei programmi applicativi, attraverso il perfezionamento di un apposito atto avente struttura e contenuti analoghi al presente.

L'Amministrazione concedente riconosce all'Amministrazione riusante la facoltà di poter modificare, a proprie cure e spese, le funzionalità dei programmi applicativi oggetto della presente convenzione. Qualora il Programma modificato presenti le caratteristiche di opera nuova, in termini di originalità ed innovatività, l'Amministrazione riusante sarà titolare esclusiva della proprietà e dei relativi diritti di sfruttamento economico.

## **Art. 8**

### **HELP DESK**

Le anomalie riscontrate dalle Parti saranno condivise attraverso un apposito sistema di bug-tracking messo a disposizione da Regione Veneto, al fine di razionalizzare e coordinare gli sviluppi delle Parti secondo un processo individuato dalla cabina di regia.

L'impossibilità di gestire un unico punto di contatto condiviso implica che l'help desk di I° livello sia gestito autonomamente da ogni singola Amministrazione. Nel caso in cui il problema richieda l'intervento di un help desk di II° livello, la richiesta dovrà essere inoltrata alla struttura competente della medesima Amministrazione. Analogamente questo dovrà avvenire per l'inoltro della segnalazione alla manutenzione correttiva. I ticket e le soluzioni correttive sviluppate dai singoli soggetti dovranno essere condivise con l'altra Parte tramite apposito strumento telematico, condiviso nell'ambito della cabina di regia.

## **Art. 9**

### **RISERVATEZZA**

Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi, senza previo consenso dell'Amministrazione concedente, codice sorgente, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto venga a conoscenza in sede di attuazione del medesimo.

## **Art. 10**

### **DURATA DELLA CONVENZIONE**

Fatto salvo quanto indicato all'art. 1, la presente convenzione ha validità triennale a partire dalla sottoscrizione del presente atto.

## **Art 11**

### **FORO COMPETENTE**

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Protocollo, che non venisse risolta bonariamente tra le parti, sarà definita in via esclusiva dinanzi al Tribunale di Venezia.

## **Art. 12**

## **ONERI FISCALI**

Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tabella Allegato B del D.P.R. n. 642/72 e ss.mm.ii.

### **Art. 13**

#### **FORMAZIONE E SOTTOSCRIZIONE**

Il presente atto è formato con strumenti informatici e viene sottoscritto con firma digitale.

Letto confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.

Per la Regione Veneto

.....

Per la Regione Lombardia

.....